



Comune di San Rocco al Porto

Provincia di Lodi

C.A.P. 26865

Piazza della Vittoria

C.F. 03946010158

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA FORNITURA DEL

SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE

ELETTRICA VOTIVA

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 15/03/2002
ATTI N.6

ART. 1 Oggetto

Il Comune di San Rocco al Porto provvede alla gestione diretta del Servizio Lampade Votive nei Cimiteri Comunali, ai sensi degli artt.17 e 18 del proprio Statuto, nel rispetto delle condizioni di fornitura previste dal presente regolamento ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e tariffarie.

ART. 2 Criteri e limiti della distribuzione

Il Comune si impegna di fornire il servizio di illuminazione votiva, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta, con addebito dei contributi previsti dal presente Regolamento. Il Comune porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità e continuità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni, quali ad esempio: mancanza di energia elettrica da parte della Società erogatrice, alluvioni, temporali, ecc., e comunque per motivi imprevisi non dovuti alla volontà del Comune, e per i danni diretti e indiretti che ne potessero conseguire.

ART. 3 Norme per le forniture

Le forniture di illuminazione votiva sono effettuate a richiesta degli interessati. All'atto della richiesta di fornitura, il richiedente dovrà indicare le generalità proprie nonché quelle del defunto, indicando con esattezza il Cimitero di competenza e l'ubicazione della sepoltura.

ART. 4 Condizioni Generali

La fornitura di illuminazione votiva avviene in seguito alla sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio della relativa autorizzazione ed è regolata dalle norme contenute nel presente regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di modificare le norme e le condizioni che regolano il rapporto di fornitura per oggettive esigenze di razionalizzazione o di miglioramento del servizio, avendo cura di dare adeguata pubblicità alle modifiche stesse, fermo restando la possibilità per l'Utente di recedere dal contratto. Il Comune redige inoltre una Carta dei Servizi in cui fissa i principi fondamentali e gli strumenti a tutela dell'Utente, nel rispetto del TUEL D.lgs n 267 del 18/08/2000

ART. 5 Proprietà degli impianti

Gli impianti elettrici, fino alla lampada votiva inclusa, sono di proprietà esclusiva del Comune, anche se realizzati in tutto od in parte con il contributo di terzi. Qualsiasi intervento di manutenzione, costruzione o riparazione effettuato sugli impianti, è eseguito esclusivamente dal Comune direttamente o per mezzo di operatori da essa autorizzati. L'Utente deve sempre consentire il libero accesso agli impianti per permettere al Comune l'esecuzione di operazioni di servizio, di manutenzione o modifica degli impianti di proprietà. L'Utente, comunque, è responsabile, secondo le norme sulla custodia, degli impianti quando questi siano posti in luoghi di sua esclusiva proprietà o disponibilità. In particolare egli si impegna a non manomettere gli impianti elettrici e ad attuare tutti i provvedimenti idonei e necessari ad evitare eventuali pericoli. Sono comunque a carico dell'Utente danni a se ed a terzi, imputabili al mancato rispetto delle presenti norme.

Art. 6
Autorizzazione di fornitura - Durata e disdetta

L'impegno alla fornitura del servizio di illuminazione votiva avviene dopo la sottoscrizione dell'autorizzazione ed i relativi obblighi delle parti decorrono dalla data di tale documento.

L'autorizzazione ha la durata massima di un anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogata per uguale periodo e così di seguito per periodi successivi, salvo disdetta scritta di una delle due parti, entro il 30 settembre di ogni anno.

Nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, l'Utente non provveda alla disdetta entro il termine previsto, questi dovrà comunque sostenere il costo relativo al canone dell'anno in corso.

ART. 7
Tariffe di vendita

Le tariffe in vigore rappresentano il corrispettivo del servizio fornito dal Comune e comprendono la fornitura di energia, la fornitura e l'esecuzione della condotta di derivazione in cavetto con le relative scatole di presa, i porta lampade, lampadine e relativi ricambi.

Le tariffe si intendono IVA inclusa e non comprendono le spese di invio del bollettino di pagamento, che saranno recuperate sullo stesso a carico dell'Utente.

Per le nuove utenze è previsto un contributo di allacciamento.

Nel corso del periodo di fornitura, le tariffe potranno variare per adeguamento ai costi del servizio, senza che ciò comporti modifica del rapporto fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'Utente.

Art. 8
Pagamenti

Il servizio di illuminazione votiva viene fatturato in ragione del periodo di utilizzo, con cadenza annuale.

Gli eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto all'utente di differire o sospendere il pagamento suddetto.

Al ricevimento della fattura a domicilio, l'Utente dovrà effettuare il pagamento entro la data di scadenza indicata sull'apposito bollettino.

ART. 9
Morosità

Il Comune si riserva la facoltà di sollecitare l'Utente moroso con lettere, anche raccomandate, addebitando allo stesso le spese postali sostenute.

In caso di mancato pagamento, il Comune, decorsi almeno 10 giorni di preavviso, ha comunque la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura elettrica votiva con addebito all'Utente delle spese sostenute per l'operazione.

Il Comune ha il diritto di asportare gli impianti nel caso di persistente insolvenza o quando la fornitura fosse stata riattivata abusivamente dall'Utente.

L'Utente non potrà pretendere risarcimento di qualsivoglia danno derivante dalla sospensione della fornitura.

La fornitura sospesa per morosità non potrà essere riattivata se prima l'Utente non avrà estinto il suo debito per bollette scadute, e provveduto al pagamento delle ulteriori spese sostenute dal Comune per le azioni svolte a tutela dei propri diritti.

ART. 10
Contestazione - Reclami

Gli eventuali reclami o contestazioni avverso la fatturazione, dovranno essere presentati all'Ufficio Tributi nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Quelli presentati in ritardo non avranno più corso. La loro pendenza non dà diritto all'abbonato di sospendere i relativi pagamenti. Per i reclami presentati nei termini, l'Ufficio procederà ai relativi controlli ed entro 30 giorni darà comunicazione all'abbonato delle risultanze degli stessi, disponendo l'eventuale rimborso.

ART. 11
Controlli e manutenzione degli impianti

Il Comune ha sempre il diritto di ispezionare gli impianti attraverso i propri dipendenti o ditte all'uopo incaricate.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, ivi compreso i materiali occorrenti, i portalampada e le lampade, sono a carico dell'Ente.

ART. 12
Attivazione della fornitura

Il Comune esegue l'attivazione della fornitura nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i propri programmi operativi e nel pieno rispetto degli standard indicati nella Carta dei Servizi.

I tempi di allacciamento vanno calcolati dalla data di sottoscrizione dell'autorizzazione.

ART. 13
Contestazioni giudiziarie

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti la fornitura del servizio ed in generale all'esecuzione delle norme del presente Regolamento o delle tariffe, è quello di Lodi.

ART. 14
Decorrenza

Il presente regolamento è adottato dall'Ente con decorrenza dalla data di esecutività della relativa deliberazione.

ART. 15
Trattamento dei dati personali dell'Utente

Il Comune garantisce che i dati personali forniti dall'Utente siano trattati per esclusivi fini istituzionali.

Tali elementi sono necessari per permettere la trascrizione delle bollette e/o fatture di spettanza.

Ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675 il rilascio dei dati personali è facoltativo ma l'eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità per l'Ente di attivare la fornitura.

I predetti dati potranno essere comunicati ad altri Enti Pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza.

L'Utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati, può comunque esercitare i diritti di cui all'art.13 della Legge anzi richiamata.

INDICE

Articolo	1 - Oggetto	pag.1
Articolo	2 - Criteri e limiti della distribuzione	pag.1
Articolo	3 - Norme per le forniture	pag.1
Articolo	4 - Condizioni generali	pag.1
Articolo	5 - Proprietà degli impianti	pag.1
Articolo	6 - Autorizzazione di fornitura - Durata e disdetta	pag.2
Articolo	7 - Tariffe di vendita	pag.2
Articolo	8 - Pagamenti	pag.2
Articolo	9 - Morosità	pag.2
Articolo	10 - Contestazione - Reclami	pag.3
Articolo	11 - Controlli e manutenzione degli impianti	pag.3
Articolo	12 - Attivazione della fornitura	pag.3
Articolo	13 - Contestazioni giudiziarie	pag.3
Articolo	14 - Decorrenza	pag.3
Articolo	15 - Trattamento dei dati personali dell'Utente	pag.3

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA

INDICE